

Covid 19: crediti d'imposta per adeguare e sanificare ambienti di lavoro e agriturismi

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 20 con le istruzioni operative per accedere ai crediti di imposta sugli interventi per rendere sicuri gli ambienti di lavoro. Il decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha introdotto infatti crediti di imposta legati all'emergenza Covid 19 per interventi e investimenti per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Le agevolazioni fiscali si applicano, come precisa la circolare, agli imprenditori e alle imprese agricole "sia che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa". Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto esclusivamente alle imprese che svolgono attività aperte al pubblico (quali ad esempio le imprese agrituristiche) per le spese sostenute per adeguare i posti di lavoro quali gli interventi strutturali e l'acquisto di strumenti e tecnologie che consentano di svolgere l'attività in sicurezza. L'ammontare del credito di imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 80mila euro e dunque un credito massimo di 48mila euro. Il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro può essere utilizzato nell'anno 2021 in compensazione, tramite modello F 24, o in alternativa entro il 31 dicembre 2021 può essere ceduto ad altri soggetti compresi istituti di credito e intermediari finanziari. Per quanto riguarda il credito d'imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi (compresi termometri e termoscanner) questo è, al momento, pari al 60% delle spese sostenute. Il credito di imposta non può superare i 60mila euro per beneficiario. Sono ammesse anche le spese per l'attività di sanificazione svolta dal beneficiario. In questo caso – spiega la circolare – l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinata moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate. Possono essere aggiunte anche le spese per l'acquisto dei prodotti disinfettanti. Sono ammesse spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta per sanificazione e acquisto di dispositivi può essere utilizzato in compensazione attraverso il modello F24, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la spesa è stata sostenuta oppure "entro il 31 dicembre 2021 può essere ceduto ad altri soggetti".